



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI UNA TARIFFA ORARIA

AGGIORNAMENTO 13 FEBBRAIO 2015

Gestore del servizio Maglie Territorio Ambiente Servizi SpA



**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI
UNA TARIFFA ORARIA**


Citta di Maglie

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento	3
Articolo 2 – Regolamentazione generale della sosta	3
Articolo 3 – Titoli e orari della sosta	3
TITOLO II – OBBLIGHI E DIVIETI	4
Articolo 4 – Veicoli autorizzati alla sosta	4
Articolo 5 – Obblighi degli utenti	6
Articolo 6 – Divieti	7
Articolo 7 – Occupazione aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio	8
TITOLO III – TARIFFE, ESENZIONI E SANZIONI	8
Articolo 8 – Tariffe	8
Articolo 9 – Esenzioni	8
Articolo 10 – Condizioni generali	10
Articolo 11 – Sanzioni e recupero delle tariffe	10
TITOLO IV – VIGILANZA E RESPONSABILITA'	11
Articolo 12 – Responsabilità per danni	11
Articolo 13 – Norma di rinvio	11
Articolo 14 – Entrata in vigore	11


**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI
UNA TARIFFA ORARIA**
Città di Maglie

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dell'attività dei parcheggi a raso soggetti al pagamento di una tariffa oraria, non custoditi e siti nelle aree a rilevanza urbanistica individuate dall'Amministrazione Comunale di Maglie sul proprio territorio, gestiti dalla Maglie Territorio Ambiente Servizi SpA, giusto contratto rep 1783 del 12/02/2002 e protocollo d'intesa approvato con delibera di C.C. del 04/07/2003

Articolo 2 – Regolamentazione generale della sosta

1. I parcheggi disciplinati dal presente Regolamento sono quelle aree del territorio della Città di Maglie destinate a sosta e soggette al pagamento di una tariffa oraria stabilita dall'Amministrazione Comunale su proposta del CdA della Maglie Territorio Ambiente Servizi SpA.

2. L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale secondo le prescrizioni dell'art. 7, comma 1, lett. f) e comma 9 del Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della strada) e ss.mm ed ii.

3. La disciplina della sosta avviene a mezzo di ordinanza sindacale o dirigenziale che deve contenere tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di vigenza dell'ordinanza stessa.

4. Il servizio deve essere svolto secondo, gli orari, i periodi e le tariffe indicati dall'Amministrazione Comunale nelle suddette ordinanze.

5. Gli orari, i periodi e le tariffe devono essere esposti al pubblico sulla segnaletica verticale e sui parcometri in base alle aree individuate ed alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. ed ii.).

Articolo 3 – Titoli e orari della sosta

1. La sosta nei parcheggi disciplinati dal presente Regolamento è consentita subordinatamente, a titolo esaustivo, al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto:

a) a seguito di pagamento della tariffa oraria per mezzo dei parcometri o degli appositi tagliandi a cancellatura di velo prestampato (“grattini”);

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI
UNA TARIFFA ORARIA**


Città di Maglie

b) a seguito di rilascio e pagamento di un abbonamento periodico da richiedere presso gli Uffici Amministrativi della Maglie Territorio Ambiente Servizi SpA, siti in Maglie alla via Indipendenza 5/9;

c) a seguito di esenzione, nei casi previsti dalla legge e dal successivo art 9 del presente regolamento.

2. Il pagamento della tariffa oraria per mezzo dei parcometri ovvero la predisposizione del tagliando (“grattino”) deve avvenire nell’immediatezza della sosta nelle aree a pagamento. Non è prevista alcuna tolleranza di tempo se non quella necessaria all’acquisizione o predisposizione del titolo di cui alla lettera a) del precedente co. 1.

3. L'abbonamento non dà diritto a posti riservati e consente la sosta nelle aree a pagamento del territorio della Città di Maglie, secondo le modalità e gli orari stabiliti al rilascio dell'abbonamento stesso.

4. La sosta nelle aree a pagamento non è oggetto di dovere di custodia del veicolo da parte del gestore ovvero dell’Amministrazione Comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia ed ex art. 7 lett. f) del Decreto Legislativo 285/1992.

5. Le zone di parcheggio a pagamento sono individuate dall’apposita segnaletica verticale in ottemperanza al Codice della Strada e relativo regolamento attuativo e, ove ritenuto necessario, anche da apposita segnaletica orizzontale, convenzionalmente di colore blu. Ove il parcheggio dovesse avvenire non parallelamente al senso di marcia, lo stesso, oltre alla suddetta segnaletica verticale, sarà obbligatoriamente segnalato da strisce blu indicanti la modalità di parcheggio.

4

TITOLO II – OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 4 – Veicoli autorizzati alla sosta

1. La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie individuate dall'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. ed ii., o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative:

A. lett e) ciclomotori, f) motoveicoli, g) autoveicoli co. 1 art 47 D.Lgs 285/92 - ciclomotori delle seguenti categorie:

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI
UNA TARIFFA ORARIA**


Citta di Maglie

- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI
UNA TARIFFA ORARIA**


Citta di Maglie

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Articolo 5 – Obblighi degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a:

- a. seguire il senso di sosta indicato dalla segnaletica orizzontale. Se assente la sosta è consentita esclusivamente in modo parallelo al senso di marcia;
- b. verificare la segnaletica verticale e l'indicazione dei relativi obblighi;
- c. acquisire e/o predisporre immediatamente l'idoneo titolo attestante il pagamento della tariffa oraria prevista, una volta sostato nelle aree a pagamento, e posizionarlo ben visibile sul veicolo;
- d. assicurarsi di aver parcheggiato il proprio veicolo in maniera corretta e che non dia intralcio alle manovre di altri veicoli. L'obbligo al pagamento della tariffa oraria stabilita scaturisce anche e solo dall'occupazione dell'area a pagamento con un solo asse del veicolo medesimo;
- e. mantenere, nelle aree di sosta, una velocità molto moderata e in ogni caso non superiore al passo d'uomo e tale da evitare intralcio e pericolo a persone o cose;
- f. eseguire le manovre di accesso ai posti con molta cautela;
- g. parcheggiare il veicolo rispettando le norme della circolazione stradale;
- h. lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
- i. comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;


**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI
UNA TARIFFA ORARIA**
Citta di Maglie

- l. rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, nonché le istruzioni eventualmente affisse nei pressi del parcometro e le direttive fornite a voce dal personale addetto, se presente;
- m. custodire con cura le eventuali tessere di abbonamento, i contrassegni, scontrini o ricevute, restando esclusivamente responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla loro perdita, sottrazione o dall'uso abusivo di essi.
- n. in caso di smarrimento o deterioramento della tessera di abbonamento è obbligo dell'utente di informare il gestore del parcheggio, il quale provvederà alla sua sostituzione previo accertamento della legittimità della richiesta e addebito del costo.
- o. assicurarsi di aver predisposto il pagamento del titolo nella misura adeguata alle previsioni di sosta, e, comunque, non inferiore al minimo previsto (trenta minuti).
- p. acquisire il titolo d'avvenuto pagamento della tariffa anche da altri parcometri, ove quello più vicino al proprio veicolo risulti fuori servizio;

Articolo 6 – Divieti

1. Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada:
- a. parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto e, se assenti, parcheggiare in maniera non parallela al senso di marcia;
 - b. sostare, senza necessità, nel parcheggio con motore acceso;
 - c. ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi pubblici;
 - d. effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio dell'automezzo all'interno del parcheggio;
 - e. scaricare acqua, olio o altri rifiuti che possano sporcare e/o danneggiare il suolo, la vegetazione o altro all'interno dell'area destinata a parcheggio o nelle immediate vicinanze;
 - f. allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali o minori o persone diversamente capaci;
 - g. concedere il proprio titolo di pagamento ad altri;
 - h. campeggiare nelle aree adibite a parcheggio;
 - i. utilizzare nelle aree adibite a parcheggio i dispositivi di segnalazione luminosa di pericolo (“quattro frecce”) contrariamente all’uso consentito dall’art. 153 co. 7 del D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. ed ii.

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI
UNA TARIFFA ORARIA**



Città di Maglie

Articolo 7 – Occupazione aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio

1. L'occupazione da parte di privati o aziende delle aree adibite a sosta a pagamento di natura o motivazione diversa da quella del parcheggio di veicoli, deve essere autorizzata ai sensi delle disposizioni contenute dal Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, in particolare ai sensi dell'art. 23, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 22/08/2012 .

TITOLO III – TARIFFE, ESENZIONI E SANZIONI

Articolo 8 – Tariffe

1. Le tariffe ordinarie, quelle agevolate, nonché gli importi relativi all'abbonamento sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione della Maglie Territorio Ambiente – Servizi SpA.

2. La sosta è consentita subordinatamente all'esposizione del titolo emesso dai parcometri ovvero all'esposizione dell'abbonamento o dei tagliandi e/o contrassegni vari in corso di validità.

Articolo 9 – Esenzioni

1. Sono esentate dal pagamento delle tariffe nell'area a pagamento, i veicoli di proprietà di:

- Forze Armate
- Polizia
- Polizia Locale della Città di Maglie
- Vigili del Fuoco
- Mezzi di Soccorso
- Pubblica Amministrazione della Città di Maglie
- Medici generici di base esercitanti a Maglie iscritti al S.S.N. per le visite a domicilio e per un massimo di 1 ora
- Enti erogatori di servizi (Enel, Telecom) per un massimo di 2 ore;
- Mezzi societari;
- Veicolo personale del Direttore della MTA – Servizi SpA per motivi di servizio

2. Non sono esentati dal pagamento della tariffa i veicoli di proprietà dei dipendenti degli enti di cui al precedente co. 1, anche se utilizzati per motivi di servizio;

3. I veicoli di proprietà dei dipendenti della MTA – Servizi SpA sono esentati dal pagamento della tariffa esclusivamente se utilizzati per motivi di servizio ed esclusivamente previa specifica


**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI
UNA TARIFFA ORARIA**
Città di Maglie

autorizzazione del Direttore societario, da rilasciare di volta in volta e a seconda delle esigenze riscontrate;

4. I residenti nelle aree con sosta a pagamento sono esentati con apposita ordinanza sindacale o dirigenziale, previo verifica dei seguenti requisiti:

- assenza di box auto;
- residenza nella zona controllo sosta interessata
- assenza di altri permessi concessi;
- impossibilità di riservare altri spazi per i residenti da parte degli uffici comunali competenti.

5. Il tagliando di esenzione relativo al precedente co. 1 e co. 4 viene rilasciato, previa verifica dei requisiti, direttamente ed unicamente dagli Uffici della Polizia Locale della Città di Maglie;

6. Il tagliando di cui al precedente co. 5 non dà diritto a posti riservati ed ha validità per le sole aree in esso indicate e per il periodo espressamente riportato. Lo stesso deve essere esposto e ben visibile sul veicolo. Resta a carico del possessore comunicare agli Uffici comunali competenti qualsivoglia variazione relativa al tagliando di esonero ovvero provvedere tempestivamente al rinnovo;

7. L'Amministrazione Comunale si riserva di rilasciare, valutando ogni singolo caso, e motivando il provvedimento, ulteriori esenzioni, temporanee e/o parziali. Il numero di tali esenzioni dovrà essere tale da non creare minori entrate significative al gestore delle aree a pagamento, salvo il riconoscimento dei relativi costi sociali.

8. L'Amministrazione Comunale, con opportuna ordinanza, si riserva di interrompere il servizio o di ampliarlo, in termini di aree e/o periodi, per esigenze particolari e per il tempo ritenuto necessario, quali feste, manifestazioni pubbliche, festività natalizie, ecc. Nel caso ciò dovesse comportare minori introiti per il gestore, gli stessi saranno riconosciuti al gestore.

9. I veicoli provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 31 DPR 495/92 (invalidi) non sono esentati dal pagamento della tariffa in quanto non previsto da alcuna normativa. Resta di competenza dell'Amministrazione Comunale, con opportuna ordinanza, individuare specifiche esenzioni.

10. Il gestore, per quanto di competenza e a propria discrezione, in assenza di specifiche direttive dell'Amministrazione Comunale di cui al precedente co.9, può prevedere di caso in caso, obbligatoriamente giustificata da documentazione, la relativa esenzione del pagamento.

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI
UNA TARIFFA ORARIA**

Città di Maglie

Articolo 10 – Condizioni generali

1. Con la sosta del proprio veicolo nelle aree adibite a parcheggio a pagamento, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. In ogni caso, per i veicoli presenti durante le ore di attivazione dell'obbligo del pagamento della tariffa oraria per sosta, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei gestori che dei conducenti o utilizzatori.

Articolo 11 – Sanzioni e recupero delle tariffe

1. L'Amministrazione Comunale della Città di Maglie potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso il Comando di Polizia Locale e/o altri incaricati, applicando, ove accertata la violazione, la sanzione amministrativa prevista dalla normativa.
2. Il gestore, ai sensi dell'art. 17, comma 132, della Legge 127/1997, attraverso il proprio personale addetto al controllo della sosta, che non riveste le funzioni di Ausiliare del Traffico, esercita tutte le azioni necessarie al recupero dei mancati pagamenti, totali o parziali, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
3. In ottemperanza al precedente co. 2, la Maglie Territorio Ambiente Servizi SpA, per mezzo dei propri addetti, verifica il possesso del titolo di cui all'articolo 3. Nel caso lo stesso sia assente o insufficiente, ai sensi del protocollo d'intesa siglato con l'Amministrazione Comunale della Città di Maglie di cui all'art. 1, provvederà all'emissione di specifico avviso di richiesta di regolarizzazione del pagamento;
4. la regolarizzazione dovrà interessare:
 - L'intero corrispettivo relativo alla fascia antimeridiana e/o pomeridiana, cui la sosta si riferisce, nel caso di omesso pagamento del corrispettivo della sosta;
 - Il corrispettivo pari alla tariffa oraria, nel caso di protrazione della sosta oltre l'orario coperto da pagamento
5. il pagamento della regolarizzazione di cui al precedente comma deve avvenire presso gli Uffici Amministrativi della Maglie Territorio Ambiente Servizi SpA siti in Maglie alla via Indipendenza 5/9, ovvero mezzo bonifico o bollettino postale alle coordinate riportate sulla stessa regolarizzazione, entro i 10 giorni successivi all'accertamento.

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI
UNA TARIFFA ORARIA**



Città di Maglie

6. la suddetta regolarizzazione di pagamento non costituisce sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed il relativo recupero in caso di mancato pagamento, da avvenire entro il termine di 5 anni da parte del gestore, avverrà secondo la procedura civilistica prefissata dall'area legale della Maglie Territorio Ambiente Servizi SpA.

TITOLO IV – VIGILANZA E RESPONSABILITA'

Articolo 12 – Responsabilità per danni

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune e/o del Gestore.

2. L'Amministrazione Comunale e la Maglie Territorio Ambiente Servizi SpA non è responsabile in merito ad eventuali furti, totali o parziali, dei veicoli in sosta presso le aree disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 13 – Norma di rinvio

1. per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) e ss. mm. ed .ii ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente regolamento ed alla Legge 15 maggio 1997 n. 127, art 17 co. 132.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività, nelle forme di legge, della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione della MTA – Servizi SpA e del Consiglio Comunale della Città di Maglie..

2. il presente regolamento sostituisce integralmente quello precedentemente approvato e vigente dall'1 luglio 2003.